

La legge italiana sull'AI e il suo impatto sulle professioni

Gaetana Natale*

L'Italia ha ora una propria legge sull'intelligenza artificiale (**L. 23 settembre 2025, n. 132**). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, è entrata in vigore il 10 ottobre. Composta da 28 articoli, la legge delega al Governo l'emanazione di decreti legislativi attuativi in diversi settori, tra cui quello sanitario, e si inserisce nel quadro delineato dall'AI Act europeo (1), operando scelte demandate al legislatore nazionale e chiarendo questioni di rilievo (2).

La legge n. 132/2025 costituisce un intervento normativo organico e di ampio respiro, che segna il primo passo verso una regolamentazione strutturata dell'intelligenza artificiale nel nostro ordinamento. Attraverso un impianto complesso e multilivello, il legislatore mira non solo a disciplinare i settori più sensibili e urgenti, ma anche a promuovere il necessario cambiamento culturale e professionale connesso alla diffusione dell'IA. Il costante riferimento ai principi di responsabilità, trasparenza e formazione, insieme all'attenzione dedicata agli effetti sull'attività giurisdizionale e sulle professioni, evidenzia la volontà del diritto positivo di non subire la trasformazione tecnologica, bensì di orientarla e governarla, in armonia con i valori fondamentali dell'ordinamento (3).

In sintesi, la legge italiana sull'IA si caratterizza per un approccio “uma-

(*) Avvocato dello Stato e professore di Sistemi Giuridici Comparati.

(1) Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i Regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le Direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828, è consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689.

Per una sintesi sull'AI Act v. *AI Act. Shaping Europe's digital future*, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

(2) Per una panoramica generale: L. DI GIACOMO, *Legge AI: in vigore la legge delega italiana sull'Intelligenza Artificiale*, in *Diritto.it*, 10 ottobre 2025. Consultabile al seguente link: <https://www.diritto.it/approvata-legge-delega-italiana-intelligenza-artifi/>.

In particolare, l'Autrice, evidenzia come «l'Italia, con questa legge, sceglie di non limitarsi a un recepimento passivo delle disposizioni europee, ma di introdurre una disciplina nazionale che, pur dichiarandosi complementare e coerente con l'AI Act, intende regolare aspetti peculiari del contesto interno, attraverso principi, regole di governance e deleghe legislative che saranno concretizzate nei prossimi mesi».

(3) R. PERLUSZ, *In vigore la legge sull'AI: ecco le prime regole, gli impatti sulle professioni legali e le sfide per la Giustizia*, in *NTPlusDiritto*, 24 ottobre 2025. Consultabile al seguente link: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/in-vigore-legge-13225-ecco-prime-regole-impatti-professioni-legali-e-sfide-la-giustizia>.

nistico” e prudente, che mira a integrare l’efficienza tecnologica con la salvaguardia delle prerogative umane, etiche e interpretative, soprattutto nei settori professionali e giudiziari (4).

Tra gli articoli che riguardano il settore sanitario, particolare rilievo assume l’articolo 7, intitolato “Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità”. Tale disposizione stabilisce che l’impiego dell’intelligenza artificiale deve avere come finalità il miglioramento del sistema sanitario, della prevenzione, della diagnosi e della cura, nel pieno rispetto dei diritti della persona (5).

L’IA è concepita come uno strumento di supporto al medico, non come sua sostituta: la responsabilità finale deve rimanere in capo al professionista sanitario. In assenza di regole chiare, si sarebbe potuto verificare un contesto di incertezza clinica, con il rischio dell’assunzione di decisioni inappropriate e di una pericolosa delega ad un algoritmo di scelte vitali per i pazienti. Al contrario, la legge, sembrerebbe essere in grado di delinare un perimetro etico e giuridico coerente. Certamente, le leggi fondate su principi generali risultano parzialmente lacunose, se pur il chiaro intento è di rafforzare il sistema sanitario senza sostituire la decisione medica, garantendo il diritto all’informazione e promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità. L’impiego dell’IA, dunque, si configurerà come un ausilio nei processi clinici, lasciando al professionista la responsabilità e la decisione finale. Questo è cruciale per garantire sicurezza, appropriatezza e la continuità della relazione medico-paziente (6).

In tale prospettiva, l’articolo 7 si pone come uno dei cardini dell’intero impianto normativo, in quanto individua la cornice entro cui l’intelligenza artificiale può legittimamente operare nel contesto sanitario nazionale. La norma non si limita a definire ambiti di utilizzo, ma stabilisce un vero e proprio **principio di sussidiarietà tecnologica**, secondo il quale il ricorso all’IA deve servire a potenziare le capacità del medico, non a ridurle. Il sistema sanitario, pertanto, non diviene “automatizzato”, ma “assistito”: l’algoritmo diventa un facilitatore di decisioni, non un decisore autonomo (7).

(4) Per un riepilogo esaustivo, cfr. P. GATTO, *Professioni sanitarie e Intelligenza Artificiale: l’Italia fissa i paletti con la Legge 132/2025*, in *Dental Tribune*, 15 ottobre 2025. Consultabile al seguente link: <https://it.dental-tribune.com/news/professioni-sanitarie-e-intelligenza-artificiale-litalia-fissa-i-paletti-con-la-legge-132-2025/>.

In particolare, sono individuati i nove punti chiave della legge: 1) Governance; 2) Sandbox; 3) Ricerca scientifica; 4) Deep fake; 5) Ruolo dell’IA; 6) Professioni intellettuali; 7) Giustizia; 8) Pubblica amministrazione; 9) Diritto d’autore.

(5) In questi termini: P. GATTO, *Il rapporto tra professionisti, medici e intelligenza artificiale è definito per legge dal 10 ottobre 2025*, in *Management Odontoiatrico*, 6 ottobre 2025. Consultabile al seguente link: <https://www.managementodontoiatrico.it/a/attualita/061025-ia/ilrapporto-tra-professionisti-medici-e-intelligenza-artificiale-definito-per-legge-dal-10-ottobre-2025>.

(6) *Ibidem*.

(7) Cfr. G. ALVERONE e M. PEREGO, *AI e professioni intellettuali, la legge italiana fissa i limiti: la mente resta insostituibile*, in *Cybersecurity360*, 30 settembre 2025. Consultabile al seguente link:

Particolarmente significativa è l'enfasi posta sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, richiamando implicitamente i principi di dignità, autodeterminazione e non discriminazione sanciti dagli articoli 2, 32 e 3 della Costituzione. L'intelligenza artificiale, infatti, viene ammessa solo nella misura in cui operi in conformità con tali valori, e purché garantisca la tracciabilità e la verificabilità delle proprie elaborazioni (8). In questo senso, la legge si allinea al principio di "*explainability*", ossia alla necessità che i processi decisionali automatizzati siano comprensibili, motivabili e verificabili dal professionista e dal paziente (9).

Ulteriore profilo di estremo rilievo riguarda la **protezione del dato sanitario** (10), considerato risorsa strategica e, al contempo, elemento sensibile di primaria tutela. L'articolo 7, letto in combinato disposto con gli articoli 8 e 9, evidenzia come l'uso dell'IA debba avvenire nel rispetto delle regole in materia di trattamento dei dati personali e sanitari, in conformità con il GDPR. Viene così confermato che la raccolta e l'alaborazione di informazioni cliniche per finalità di diagnosi assistita, prevenzione o monitoraggio non possono prescindere dal consenso informato e dalla pseudonimizzazione dei dati, anche quando siano destinate a fini di ricerca o sperimentazione scientifica (11).

Inoltre, la norma introduce un elemento di **equità e inclusione sociale**,

<https://www.cybersecurity360.it/legal/ai-e-professioni-intellettuali-la-legge-italiana-fissa-i-limiti-lamente-resta-insostituibile>.

(8) Risulta essenziale in tal senso non tralasciare i numerosi rischi associati all'impiego dell'intelligenza artificiale in campo sanitario e biomedico. La letteratura, in quest'ambito, suole suddividere i rischi in tre principali tipologie: i rischi clinici, i rischi tecnici e, infine, i rischi etici. Per un approfondimento: G. NATALE, *L'Intelligenza Artificiale in Sanità: il dialogo necessario tra medicina, etica e diritto*, Cedam, Padova, 2025, pp. 4 ss.

(9) Il che si rivela fondamentale per il proficuo sviluppo della c.d. *Med tech IA*. Sul punto, sia consentito rinviare a G. NATALE, *Intelligenza Artificiale, Neuroscienze, Algoritmi*, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, in particolare pp. 95 ss.

(10) I dati sanitari rappresentano una risorsa strategica per la trasformazione digitale della sanità, offrendo opportunità significative per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura, nonché per promuovere la ricerca e l'innovazione. Tuttavia, la gestione di tali dati sensibili richiede la delicata ricerca di un equilibrio tra l'accessibilità per fini legittimi e la tutela dei diritti fondamentali dei pazienti. Anzitutto, dal punto di vista classificatorio, si tratta di dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato, e dunque di una particolare categoria di dati personali - c.d. sensibili - che rientrano certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 9 GDPR.

Per un approfondimento: IRPA (Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione), *Spazio europeo dei dati sanitari: verso una solida UE della salute*, 12 marzo 2025, <https://www.irpa.eu/spazio-europeo-dei-dati-sanitari-verso-una-solida-ue-della-salute/>

(11) G. NATALE, *Intelligenza Artificiale, Neuroscienze, Algoritmi*, cit., pp. 217 ss. ove si evidenzia che: «La disciplina relativa alla tutela della privacy - che riveste ormai un ruolo centrale nel nostro ordinamento - sembra tuttavia porsi in contrasto rispetto allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'economia c.d. "data driven". Ormai, lo sfruttamento dei dati è diventato il core business delle imprese e, conseguentemente, deve essere riconosciuto il valore economico dei dati personali. Tuttavia, bisogna tenere anche presente gli altissimi rischi per la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. La riflessione sulla c.d. commercializzazione dei dati personali si basa su queste due considerazioni».

estendendo l'ambito applicativo dell'IA alla disabilità, favorendo l'accesso ai servizi sanitari, la personalizzazione dei percorsi terapeutici e la riduzione delle barriere comunicative e operative (12). È un aspetto che segna un'evoluzione culturale: l'innovazione tecnologica viene orientata non solo all'efficienza del sistema, ma anche alla realizzazione di una sanità più umana, accessibile e sostenibile.

Di grande rilievo, in quest'ambito, è la riaffermazione della **responsabilità professionale del medico** (13), che la legge tutela e, al tempo stesso, rafforza. L'introduzione di strumenti di supporto algoritmico non modifica, infatti, la struttura del rapporto fiduciario tra medico e paziente, né altera il regime di imputazione della responsabilità civile o disciplinare. Il medico resta il garante della correttezza del processo diagnostico e terapeutico e deve essere in grado di comprendere, validare e, se necessario, disattendere le indicazioni provenienti dal sistema automatizzato. In altre parole, la decisione clinica continua a essere un atto umano fondato sulla scienza, sull'esperienza e sulla coscienza professionale (14).

L'articolo 7, pertanto, assume un valore paradigmatico nel delineare il modello italiano di sanità digitale; un modello che coniuga innovazione tecnologica e centralità della persona, orientando l'uso dell'intelligenza artificiale verso finalità di supporto e non di sostituzione, di responsabilità e non di deresponsabilizzazione, di inclusione e non di esclusione.

Gli **artt. 8**, "Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario", e **9**, "Disposizioni in materia di trattamento di dati personali" si concentrano sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione dei dati sanitari, consentendo l'uso secondario dei dati pseudonimizzati per nuove ricerche (15).

Tali disposizioni si collocano nel cuore della strategia nazionale per l'innovazione in ambito sanitario, delineando un quadro giuridico che mira a **coniugare promozione della ricerca e garanzia della tutela dei diritti fondamentali**.

(12) Sul tema delle implicazioni tra IA e disabilità, v. D. DELLA PORTA, *Intelligenza artificiale e disabilità: opportunità e rischi nel mondo del lavoro*, in *Quotidianosanità.it*, 17 ottobre 2025; F. MOIOLI, *Intelligenza artificiale per l'inclusione sociale: tecnologie e step necessari*, in *AgendaDigitale.EU*, 29 giugno 2021; B. ROMANO, *Il DDL in materia di IA: l'utilizzo nell'attività giudiziaria e in ambito sanitario*, in *Riv. it. Medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2024, 1-1, pp. 409 ss.; A. TOPO, *Nuove tecnologie e discriminazioni*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 2024, 3, pp. 723 ss.

(13) Cfr. G. VOTANO, *Intelligenza artificiale in ambito sanitario: il problema della responsabilità civile*, in *Danno e Responsabilità*, 2022, n. 6, pp. 675 ss.; M. FACCIONI, *Intelligenza artificiale e responsabilità sanitaria*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023, n. 3, pp. 735 ss.

(14) Sul tema della responsabilità professionale del medico: G. NATALE, *L'Intelligenza Artificiale in Sanità: il dialogo necessario tra medicina, etica e diritto*, cit., pp. 41 ss.

(15) P. GATTO, *Il rapporto tra professionisti, medici e intelligenza artificiale è definito per legge dal 10 ottobre 2025*, cit.

L'articolo 8, in particolare, individua l'intelligenza artificiale come motore di progresso scientifico, prevedendo la possibilità di sviluppare e sperimentare sistemi algoritmici destinati alla prevenzione, diagnosi, cura e gestione delle patologie, purché tali attività si svolgano nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, trasparenza e sicurezza.

La norma promuove la creazione di un ecosistema di ricerca aperto e interconnesso, fondato sulla cooperazione tra strutture sanitarie, università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese tecnologiche e soggetti istituzionali, con l'obiettivo di **favorire la traslazione dei risultati scientifici** in soluzioni operative concrete a beneficio del Servizio Sanitario Nazionale (16).

Viene in tal modo incoraggiata una ricerca "responsabile", capace di sviluppare tecnologie affidabili e validate, sottoposte a protocolli etici e a procedure di valutazione indipendente.

In tale prospettiva, la disposizione attribuisce centrale rilievo al **principio di sperimentazione controllata**, imponendo che ogni sistema di intelligenza artificiale destinato all'uso sanitario sia preventivamente testato in ambienti regolamentati, sotto la supervisione di comitati etici territoriali e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ciò assicura che l'introduzione delle tecnologie avvenga in condizioni di sicurezza, verificando non solo le performance tecniche ma anche l'impatto clinico e deontologico dell'IA sulla pratica medica (17).

L'articolo 9, complementare al precedente, affronta invece il tema cruciale del **trattamento dei dati personali e sanitari**, ponendo le basi per una governance del dato che concili le esigenze di innovazione con il diritto alla riservatezza e alla protezione delle informazioni sensibili. Il legislatore adotta un approccio di **data-driven innovation regolata**, in cui i dati non sono più solo oggetto di tutela, ma anche risorsa strategica per la ricerca pubblica, purché gestiti nel rispetto dei criteri di anonimizzazione o pseudonimizzazione.

L'uso secondario dei dati sanitari - ovvero la possibilità di impiegare dati raccolti per finalità assistenziali in nuovi progetti di ricerca - rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dalla legge. Tale possibilità è comunque subordinata a condizioni rigorose:

a) la sussistenza di un interesse pubblico rilevante;

(16) Sugli ostacoli alla piena integrazione dell'IA nel sistema sanitario: G. NATALE, *L'Intelligenza Artificiale in Sanità: il dialogo necessario tra medicina, etica e diritto*, cit., pp. 4 ss.

(17) Si noti, difatti, che le principali sfide legali all'uso dell'IA in medicina sono:

1. Garantire la qualità dei dati utilizzati per l'addestramento, evitando che pregiudizi preesistenti vengano replicati dai sistemi automatizzati;
2. Tutelare i diritti dei pazienti, in particolare la protezione dei dati personali e il rispetto del consenso informato, in linea con la normativa europea;
3. Stabilire un regime di responsabilità chiaro per i danni eventualmente causati da decisioni automatizzate o influenzate da sistemi IA.

b) la proporzionalità del trattamento e la stretta necessità con gli scopi perseguiti;

c) il rispetto della garanzia di non reidentificabilità dell'interessato.

Il tutto, sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali, che mantiene un ruolo di supervisione e di indirizzo interpretativo (18).

La legge, in tal modo, riconosce che l'intelligenza artificiale, per essere efficace, ha bisogno di grandi volumi di dati di qualità, e al contempo riafferma la prevalenza del valore della persona sul dato. L'equilibrio tra **innovazione e garanzia** diviene dunque la cifra distintiva del modello italiano, che non si limita a recepire i principi europei, ma li arricchisce di un contenuto etico e di una prospettiva di solidarietà sanitaria.

Particolare attenzione è infine riservata alla creazione di **banche dati nazionali integrate**, finalizzate alla ricerca e all'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito medico. Tali archivi dovranno rispettare i requisiti di sicurezza informatica, interoperabilità e qualità dei dati, con meccanismi di audit e di controllo periodico. La gestione dei dati pseudonimizzati sarà consentita solo a soggetti accreditati e sotto stringenti protocolli di sicurezza, anche in relazione ai rischi di *bias* algoritmico e discriminazioni indirette.

L'articolo 10 prevede una piattaforma nazionale di IA per il supporto all'assistenza territoriale, gestita da Agenas e integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico. Questa piattaforma offrirà supporto clinico ai professionisti sanitari e servizi interattivi ai cittadini (suggerimenti non vincolanti su percorsi di cura, accesso ai servizi, ecc.).

L'articolo 13, "Disposizioni in materia di professioni intellettuali", dichiara:

1. l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal profes-

(18) Il tema del c.d. uso secondario dei dati sanitari si pone in linea di continuità con il Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari (Reg. UE 2025/327 - c.d. EHDS), che istituisce un quadro normativo e tecnico armonizzato per facilitare l'accesso, l'utilizzo e lo scambio di dati sanitari elettronici in tutta l'Unione Europea, migliorando l'accesso e il controllo delle persone fisiche sui propri dati sanitari elettronici e al tempo stesso consentendo il riutilizzo di determinati dati ai fini di interesse pubblico, sostegno alle politiche e ricerca scientifica.

L'uso secondario dei dati - ex art. 2, par. 2, lett. d), del Regolamento EHDS - si sostanzia nel riutilizzo sicuro e affidabile dei dati sanitari in ambiti quali la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione delle politiche e le attività regolatorie. L'elaborazione dei dati sanitari elettronici per uso secondario è, nell'ottica del Regolamento, possibile unicamente per le finalità specifiche previste nello stesso, sulla base di un'autorizzazione rilasciata da un organismo responsabile dell'accesso ai dati sanitari e previa anonimizzazione dei dati da trattare.

sionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice “ed esaustivo”.

In sostanza, il professionista che si avvalga, nello svolgimento della propria attività, di sistemi di intelligenza artificiale, è tenuto a garantire che tali sistemi siano conformi ai requisiti di trasparenza, tracciabilità, sicurezza e affidabilità previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle disposizioni nazionali di attuazione. Egli rimane in ogni caso personalmente e professionalmente responsabile delle valutazioni, delle decisioni e degli atti compiuti nell'ambito della prestazione d'opera, non potendo invocare l'autonomia del sistema utilizzato a fini esonerativi o attenuativi della responsabilità.

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l'attività valutativa, interpretativa o decisionale che costituisce il nucleo essenziale della prestazione intellettuale. È fatto obbligo al professionista di mantenere il controllo effettivo e continuo sul processo operativo, garantendo che ogni risultato, proposta o indicazione generata dall'IA sia oggetto di autonoma e consapevole verifica critica (19).

In tale quadro, la legge si propone come strumento di regolazione dell'innovazione, capace di orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale verso obiettivi compatibili con i principi costituzionali di dignità, libertà e uguaglianza sostanziale, evitando derive tecnocratiche o riduzioni del ruolo umano a mero elemento ancillare del processo decisionale automatizzato.

Particolarmente significativo è il **bilanciamento che la norma opera tra innovazione tecnologia e tutela delle prerogative professionali**. L'art. 13, infatti, riconosce esplicitamente che l'impiego dell'IA può costituire un valido supporto all'attività del professionista, ma ne condiziona l'uso a una chiara subordinazione rispetto al momento umano della valutazione e della decisione. Il testo legislativo, in tal senso, sancisce che il lavoro intellettuale - e quindi il valore aggiunto della competenza, dell'esperienza e della personalità personale - resta prevalente e insostituibile (20).

Ciò assume una rilevanza particolare per le professioni regolamentate, nelle quali il rapporto fiduciario tra professionista e cliente rappresenta l'essenza stessa della prestazione. Il legislatore, consapevole della potenziale opacità dei processi algoritmici, impone la trasparenza informativa: il cliente deve essere posto in condizione di conoscere se e in che modo il professionista utilizza sistemi di IA, con un linguaggio accessibile e privo di ambiguità. Tale obbligo non ha solo valore informativo, ma in-

(19) Sull'art. 13 v. G. ALVERONE e M. PEREGO, *AI e professioni intellettuali, la legge italiana fissa i limiti: la mente resta insostituibile*, cit.

(20) *Ibidem*: «Noi pensiamo che la prevalenza dell'attività umana dovrebbe essere dimostrabile quindi, forse, non basta “averci dato un'occhiata”: occorre una traccia del contributo umano (commenti, revisioni sostanziali, scelte argomentative, fonti verificate, versioni intermedie), così da poter mostrare, a posteriori, che l'AI non ha “fatto il lavoro al posto del professionista”».

cide direttamente sul piano del consenso consapevole e della lealtà professionale.

Dal punto di vista della responsabilità professionale, la legge compie una scelta netta: l'intelligenza artificiale non può fungere da scudo o attenuante. Il professionista rimane titolare della decisione e responsabile delle conseguenze giuridiche, deontologiche e patrimoniali delle proprie scelte. L'algoritmo non diviene un soggetto autonomo, ma uno strumento la cui corretta selezione, configurazione e interpretazione restano sotto il controllo umano. In questo senso, la norma si pone in linea con l'art. 22 GDPR, riaffermando il principio per cui nessuna decisione avente effetti giuridici o similmente significativi può essere fondata unicamente su un trattamento automatizzato.

Dal punto di vista sistematico, come già anticipato, **la legge italiana sull'IA realizza una sinergia con l'AI Act europeo**, integrandolo con scelte di adattamento interno e con una particolare attenzione alla dimensione etica e sociale. L'approccio nazionale, definito da molti "umanocentrico", enfatizza la funzione di governo e indirizzo pubblico della tecnologia: l'IA è ammessa e incentivata non come fine in sé, ma come mezzo per rafforzare l'efficienza del sistema economico e amministrativo senza compromettere i diritti fondamentali e l'autonomia professionale.

Le professioni, in questo contesto, diventano il banco di prova di una **coabitazione tra sapere umano e capacità artificiale**.

L'articolo 15, "Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria", si concentra sull'applicazione e utilizzo dell'intelligenza artificiale negli ambiti della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario, sottolineando un principio fondamentale: **l'IA può assistere, ma non sostituire, il processo decisionale umano**.

In particolare, nella sfera giudiziaria, il giudice rimane l'unico titolare della decisione, della valutazione delle prove e dell'interpretazione delle norme, e il ruolo dell'IA si riduce a supporto operativo, organizzativo e informativo. Tale previsione riflette la preoccupazione del legislatore di evitare derive di "giustizia algoritmica", in cui l'algoritmo diventerebbe un decisore autonomo, compromettendo principi costituzionali come il diritto al giusto processo e il principio di responsabilità personale. Viene quindi esclusa qualsiasi forma di "giustizia predittiva" automatizzata o delega di funzioni decisorie a macchine (21).

Il legislatore estende il suddetto principio anche alla pubblica amministrazione, stabilendo che i sistemi intelligenti possono essere impiegati per semplificare procedure, ottimizzare la gestione dei flussi informativi e miglio-

(21) Per un approfondimento: C. GIONTI, *Legge italiana sull'Intelligenza Artificiale: cosa cambia per avvocati e giuristi*, in *Diritto.it*, 10 ottobre 2025. Consultabile al seguente link: <https://www.diritto.it/legge-italiana-intelligenza-artificiale-professione>.

rare l'efficienza dei servizi pubblici. Tuttavia, la responsabilità finale delle decisioni resta sempre attribuita al soggetto umano, e qualsiasi output fornito dall'IA deve essere interpretabile e verificabile.

Per i professionisti sanitari e odontoiatri, l'articolo 15 assume rilevanza indiretta: l'adozione di sistemi di IA nei processi amministrativi e nella gestione dei dati sanitari potrebbe influire sui procedimenti autorizzativi, sulla gestione delle cartelle cliniche digitali o sul contenzioso medico-legale, senza mai sostituire il giudizio umano, ma semplificando l'accesso alle informazioni e la valutazione di dati complessi.

Infine, riveste particolare rilevanza l'**articolo 26**, che introduce un'innovativa disciplina di carattere penale, volta a regolamentare l'uso illecito dei sistemi di intelligenza artificiale, rafforzando la responsabilità personale e prevedendo derive di abuso tecnologico.

La norma stabilisce che l'impiego dell'IA per commettere o agevolare reati costituisce un'aggravante specifica, rafforzando le tutele tradizionali del diritto penale e ampliando il campo delle condotte sanzionabili. In particolare, sono considerate penalmente rilevanti le condotte che sfruttano l'IA per manipolare dati, produrre contenuti falsi o alterati (ad esempio deepfake), diffondere informazioni ingannevoli o compromettere la sicurezza di terzi, con conseguenze aggravate rispetto alla commissione del reato senza supporto algoritmico.

Per i professionisti sanitari, l'articolo in esame ha numerose implicazioni concrete e dirette. La digitalizzazione dei dati clinici, l'utilizzo di sistemi di *imaging* avanzati o di piattaforma digitali di gestione dei pazienti comportano potenziali rischi di manipolazione, accesso non autorizzato o diffusione illecita. La legge chiarisce che, anche quando le tecnologie sono impiegate a fini professionali, il professionista è responsabile della corretta gestione dei sistemi e dei dati, e ogni utilizzo improprio può tradursi in responsabilità penale, con la previsione di aggravanti specifiche legate all'elemento tecnologico.

Il legislatore sottolinea la necessità di un **approccio prudente e controllato** all'adozione dei sistemi intelligenti: non è sufficiente la buona fede nell'utilizzo, ma è richiesto un comportamento diligente e consapevole, con verifiche continue sulla correttezza degli algoritmi, sulla sicurezza dei dati e sulla trasparenza nei confronti dei pazienti. In tal modo, il legislatore mira a prevenire rischi di frodi, violazioni della privacy, danni reputazionali e al rapporto fiduciario con il paziente, rafforzando l'etica professionale in una dimensione digitale.

In definitiva, per gli odontoiatri, per medici, avvocati, ingegneri o commercialisti, l'IA potrà costituire un alleato nel miglioramento dell'accuratezza, della rapidità e della personalizzazione delle prestazioni, ma mai un sostituto del giudizio critico e dell'intuizione che derivano dall'esperienza e dalla relazione personale con il paziente o il cliente.

Infine, la previsione di decreti legislativi attuativi apre la prospettiva di una regolazione più specifica per singoli ambiti professionali. Sarà infatti in quella sede che il legislatore potrà definire criteri di certificazione dei sistemi di IA utilizzati, forme di audit algoritmico, protocolli di sicurezza e modelli di responsabilità condivisa tra sviluppatori, fornitori e utenti professionali (22).

In conclusione, la L. n. 132/2025 rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un diritto dell'intelligenza artificiale ispirato ai valori costituzionali e alla centralità della persona. Essa non si limita a disciplinare una tecnologia, ma ridisegna il perimetro del lavoro professionale nell'era digitale, riaffermando il primato dell'etica, della competenza e della responsabilità individuale sull'automazione.

Solo un equilibrio consapevole tra innovazione e controllo umano potrà garantire che l'intelligenza artificiale resti uno strumento al servizio dell'uomo, e non l'inverso.

(22) Cfr. A. AGOSTINI et al., *La legge 23 settembre 2025, n. 132 sull'intelligenza artificiale: principi, obblighi e opportunità*, in *Lexia*, 29 settembre 2025. Consulabile al seguente link: <https://www.lexia.it/wp-content/uploads/2025/10/Lexology-Legge-IA-Draft-29.09.2025.pdf>